

REGOLAMENTO (UE) N. 656/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2011

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui pesticidi per quanto riguarda le definizioni e l'elenco delle sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2009 istituisce un nuovo quadro per l'elaborazione di statistiche europee comparabili sulle vendite e sull'uso dei pesticidi.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1185/2009, è necessario adottare la definizione di «superficie trattata», di cui alla sezione 2 dell'allegato II di detto regolamento, perché tale termine deve essere inteso e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione per garantire la comparabilità.
- (3) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1185/2009, la Commissione adatta, in modo regolare e almeno ogni cinque anni, l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche, come specificato nell'allegato III. Poiché l'elenco allegato a detto regolamento è stato aggiornato per l'ultima volta nel 2006, è necessario aggiornarlo per coprire il periodo dal 2010 al 2015.
- (4) In ragione del numero di sostanze e della complessità dell'identificazione esatta dei composti e della classificazione, per le autorità statistiche nazionali risulta difficile

dotarsi degli strumenti necessari per raccogliere informazioni sugli usi e sull'immissione sul mercato. Di conseguenza, vanno prese in considerazione solo le sostanze cui è stato assegnato un numero di identificazione da una delle due principali istituzioni di registrazione dei composti chimici o dei pesticidi, riconosciute a livello internazionale, il *Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society* (CAS) e il *Collaborative International Pesticides Analytical Council* (CIPAC).

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il termine «superficie trattata», di cui alla sezione 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1185/2009, indica la superficie trattata di base, definita come «la superficie fisica della coltivazione trattata almeno una volta con una data sostanza attiva, indipendentemente dal numero di applicazioni».

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1185/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

